



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. di R.G. 3294 per l'anno 2017 e discussa all' udienza del 27.02.2019, promossa da:

-Rinaldo Silvana, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Antonio Mittica

Ricorrente

C O N T R O

-Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli

- Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa con mandato in atti, dall'avv. Marilena Raimo

Resistenti

Oggetto: opposizione a cartella di pagamento

Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti come da dispositivo e contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione depositato in cartaceo il 16.12.2017, a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Roma il 18.10.2017, la ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione ad una serie di cartelle di pagamento meglio specificate in ricorso, eccependo l'omessa notifica di molte cartelle e la prescrizione dei crediti in esse contenuti.

Agenzia delle Entrate Riscossione e Inps costituendosi hanno contestato in fatto e diritto le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 26.09.2018 questo Giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'ammissibilità del ricorso in riassunzione per il mancato suo deposito nel formato telematico, concedendo alle parti termine per note.



*

In proposito, giova ricordare che ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, “...a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche...”.

È, dunque, fondamentale stabilire, di volta in volta, la natura dell'atto al cui deposito deve procedersi, al fine di verificare se lo stesso debba considerarsi come atto introduttivo del giudizio, il che legittima il deposito in forma cartacea, o se, viceversa, debba qualificarsi come atto endoprocessuale, da depositare esclusivamente in forma telematica.

Ebbene il ricorso in riassunzione del processo a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito è atto endoprocessuale, in quanto non introduce un nuovo ed autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento.

Occorre quindi verificare quali siano le conseguenze, dal punto di vista processuale, per la parte che abbia provveduto (tempestivamente) al solo deposito cartaceo dell'atto in parola.

È noto che una parte della giurisprudenza di merito, richiamando i principi della strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo, afferma che il deposito cartaceo del ricorso in riassunzione (ed in generale degli atti diversi da quelli introduttivi) è solo meramente irregolare, non generando alcuna inammissibilità.

Tale interpretazione appare tuttavia confliggente sia con il disposto del comma 1 del citato art. 16 *bis*, che sancisce l'obbligo di deposito “*esclusivamente con modalità telematiche*” degli atti diversi da quelli introduttivi, così derogando - alla stregua del criterio cronologico e del criterio di specialità - al principio (anteriore e generale) di strumentalità delle forme ed all'art. 156, comma 3, c.p.c., sia con le altre norme che enucleano in termini tassativi le ipotesi ormai residue di deposito cartaceo (v. ad es. il comma 4, il comma 8 e -per le copie- il comma 9 del medesimo art. 16 *bis*).

Del resto, a voler diversamente opinare, tutti gli atti processuali diversi da quelli introduttivi potrebbero continuare ad essere depositati in forma cartacea, con sostanziale *interpretatio abrogans* dell'impianto normativo che sancisce l'obbligatorietà del processo civile telematico ed *in primis* del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012 n. 221.

A ciò deve aggiungersi che la stessa Corte di cassazione ha incidentalmente affermato che “*il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali*” e che resta “*ferma l'obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali*” (così Cass. 12 maggio 2016, n. 9772).



Sulla scorta delle argomentazioni appena esposte, deve allora ribadirsi l'obbligatorietà del deposito telematico dell'atto di riassunzione e dichiararsi l'estinzione del processo. E ciò in quanto l'omesso deposito telematico del ricorso di riassunzione nel termine di cui all'art. 428 comma 2 c.p.c. realizza la fattispecie di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c.

Sulla regolamentazione delle spese si reputa opportuno disporre la compensazione integrale, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in atto.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara estinto il processo;

Spese compensate.

Locri, 27.02.2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Laura Vincenza Amato

